

Numero della proposta

6

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

93
86

SESSIONE 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

d'accordo col ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Riordinamento dell'amministrazione centrale del tesoro
e della contabilità generale dello Stato.

SIGNORI! — Nella tornata del 19 dicembre dello scorso anno il mio predecessore vi presentò un progetto di legge sulla contabilità generale (1). Nell'assumere, poco dopo, la direzione delle finanze dello Stato io ebbi l'onore di dichiarare alla Camera il mio intendimento di arrearvi alcune modificazioni che reputavo di molta importanza. E nel presentarvi ora un nuovo disegno di legge sento il debito di richiamare la vostra attenzione sopra quelle parti nelle quali esso principalmente differisce dal primo progetto.

Se è necessario ed urgente stabilire norme certe e definitive sulla contabilità pubblica, si collega strettamente e necessariamente a questo bisogno l'altro di stabilire anche per legge i principii fondamentali dell'ordinamento organico dell'amministrazione centrale del tesoro; in guisa che, indipendentemente dalla convenienza e dalla eventualità di affidare il maneggio di fondi a qualche stabilimento di credito, le istituzioni nostre sieno tali per se medesime, da rendere non solo possibile, ma agevole il tenere in giornaliera evidenza, mediante unica cassa ed unica bilancia, il conto gene-

(due righe in bianco)
te'

(1) Vedi Sessione 1865-66 stampato, n° 42.

rale delle entrate e delle uscite dello Stato. A tale effetto io penso che presso una tesoreria generale da stabilirsi nella dipendenza della amministrazione centrale del tesoro, debbano essere concentrate le contabilità delle entrate e delle spese, che per conto della medesima s'incassano e si pagano in tutto lo Stato. Questa tesoreria centrale poi dovrà aprire un conto *entrate* ad un ragioniere generale ed un conto *uscite* ad un pagatore generale dello Stato. Nel primo di essi conti figureranno a debito le somme riscosse direttamente o in qualunque modo versate nella tesoreria, e a credito quelle che si trasferiscono al conto del pagatore generale per l'effettuazione delle spese regolarmente ordinate; e nel secondo saranno registrate, a debito, le somme trasferite, e a credito il montare di quelle regolarmente pagate (Unione e il bilancio dei due conti formano il conto generale del tesoro. Una ragioneria ed una pagatoria generale debbono perciò, secondo questo sistema, far parte integrante dell'amministrazione centrale del tesoro a cui è preposto un direttore generale.

Annunziat già altra volta alla Camera la mia convinzione intorno all'utilità d'istituire nel Ministero delle finanze un Consiglio del tesoro, per opera del quale si possa esercitare su gli atti, da cui derivano entrate o spese allo Stato, un riscontro quanto più immediato ed interno, altrettanto più vigile ed efficace di quello che si esercita da collegi o Consigli posti fuori dell'amministrazione. Nel tempo stesso però, il grado e la qualità de' componenti del Consiglio del tesoro, e l'importanza delle attribuzioni debbono costituire la migliore e più sicura guarentigia della sua indipendenza. Ond' è che io propongo che sia composto, sotto la presidenza del ministro delle finanze, di quattro consiglieri di Stato, che debba intervenire il direttore generale del tesoro, sempre che non si tratti dell'esame di atti o di spese della sua amministrazione, e che in taluni casi determinati debba anche farne parte il procuratore generale della Corte dei conti.

Non occorre poi mostrare quale sia l'importanza delle attribuzioni, che coll'articolo 2 del progetto si propone di conferirgli, e come sia ben lecito di ripromettersi utili risultamenti pratici dall'opera incessante ed illuminata di questo consesso, e dalla saggezza ed autorità delle sue deliberazioni. Noterò solamente come mi sia sembrato, non pur naturale, ma molto utile e conveniente che al Consiglio del tesoro si abbiano a deferire le attribuzioni consultive, che sono ora esercitate dal Consiglio di Stato per la formazione ed approvazione dei contratti, e per l'esame e l'approva-

X

I. L. L.
Teran

(due righe di rubricazione)

191

19

zione de' conti/delle spese occorse per lavori o servizi ad economia. Mi è sembrato naturale, dacchè il Consiglio del tesoro abbia ad essere composto nella massima parte di membri appartenenti a quel supremo Consesso. E mi è sembrato inoltre utile e conveniente, sì perchè in una materia così importante per le finanze dello Stato l'esame ed il riscontro possono essere fecondi di maggiori e più notevoli risultati pratici, quando sieno affidati ad un collegio, il quale può essere rischiarato da una più diretta e precisa notizia dei fatti, dei bisogni e delle condizioni dell'amministrazione e può attingerne più intimi convincimenti, e sì ancora perchè l'amministrazione del tesoro, a cui soprintende il ministro delle finanze, non dev' essere estranea ad atti, pei quali sono spessissime volte grandemente impegnati il bilancio, il credito e le risorse dello Stato.

X

Io nutro fiducia che questa proposta, alla quale mi parve che la Camera facesse già benigna accoglienza, quando ebbi occasione di farne cenno nella esposizione finanziaria che le presentai in principio del cadente anno, sarà per meritare il vostro suffragio ora che è ridotta in forma di legge, accomodata ai bisogni e all'indole speciale della nostra amministrazione.

ed (due regie di ministero)

Passando ora alla seconda parte del progetto, nella quale si contengono i principii fondamentali dell'ordinamento della contabilità pubblica, non isfuggirà alla saggezza vostra l'importanza delle riforme che per essa verrebbero introdotte nel sistema stato fino ad ora osservato.

Accettando le ragioni, per le quali il precedente progetto stabiliva, che l'esercizio finanziario dovesse chiudersi definitivamente, esclusa ogni proroga, al termine del suo dodicesimo mese; ed accettando altresì le ragioni, per le quali alcune nuove norme erano proposte per la formazione, la presentazione al Parlamento, e l'approvazione dei preventivi delle entrate e delle spese variabili e straordinarie, e poi del bilancio definitivo di tutta l'entrata e di tutta la spesa del regno; reputo anche io molto opportuna questa riforma: perciocchè essa rende più semplice il lavoro dell'amministrazione conseguendo lo scopo di tenere in evidenza i conti ed in pari tempo la situazione del tesoro, e concilia colle esigenze indeclinabili dei servizi pubblici la necessità di avere un bilancio definitivo, fondato sopra elementi bene accertati di previsione, e perciò tale che possa essere norma sicura e quasi immutabile base dell'amministrazione delle pubbliche finanze. Mi è però sembrato che potrebbe riescire più agevole ed anche meno difforme dalle nostre consuetudini parlamentari il pre-

li

li T del IX T,

X

risponde L al

le

H li

H

(due copie d'indulgenza)

Af

giudicai opportuno d'introdurre alcune modificazioni, soprattutto specialmente

scrivere che l'esercizio finanziario abbia principio e termine coll'anno solare, ~~che i preventivi delle entrate e delle spese variabili, e straordinarie presentati dal Governo in settembre, dovessero essere approvati pel 31 dicembre dal Parlamento, che suole adunarsi in novembre, e il bilancio definitivo presentato nel marzo susseguente col corredo dei conti del tesoro del chiuso esercizio, potesse essere approvato prima che la Sessione parlamentare sia prorogata.~~

Il Governo si è già preoccupato della necessità di stabilire più efficaci discipline per la vigilanza sulla riscossione delle entrate, e per tenerne in evidenza e renderne periodicamente i conti a cura delle amministrazioni, dalle quali rispettivamente dipendono gli agenti incaricati della riscossione. E ai provvedimenti già fatti col regio decreto de' 1 del corrente mese si collega ora la disposizione dell'articolo 22 del progetto che ho l'onore di presentarvi.

Altre e più fondamentali modificazioni ho arretrate nel disegno del mio predecessore nella parte che concerne il modo di liquidare, riscontrare ed effettuare le spese dello Stato. Io credo che si debba mantener fermo il riscontro preventivo affidato alla Corte dei conti nei limiti e nel modo stabilito dalla sua legge organica. E non solo l'esperienza mi ha fatto acquistare una perfetta convinzione dell'utilità di questo sistema, ma ce-sa anche ogni ragione di mutarlo ora che pel nuovo ordinamento dato al servizio del tesoro col decreto reale de' 3 novembre di questo anno e per l'applicazione delle discipline regolamentarie approvate coll'altro regio decreto de' 7 da una parte potranno procedere con maggiore speditezza ed uniformità di principi le funzioni del riscontro direttamente esercitate dalla Corte de' conti e concentrate interamente ne'suoi ufficii immediati ed interni; e dall'altra parte sono prescritti modi e forme pratiche per l'effettuazione delle spese, secondo le varie loro categorie, allo scopo di conseguire la maggior possibile semplicità di procedimento colle maggiori possibili guarentigie di esattezza.

Secondo norme più rigorose e più consentanee ai principii di una rego are e ben ordinata amministrazione, si provvede alla eventualità di urgente bisogno di spese nuove o maggiori nel tempo che le Camere non sieno adunate. Perciò giustamente si propone che il rifiuto della Corte de' Conti sia definitivo, e non vi sia luogo a registrazione con riserva allorchè si tratti di mandati coi quali si ordina il pagamento di spese nuove, o in eccedenza delle somme stanziato nel bilancio. È questa una necessaria ed

H si
H fossero
li

(due copie d'indulgenza)

25 Novembre
num. 3383

X

25 dello stesso mese,
num. 3381,

(due righe di rinvio)

utile modificazione dell'articolo 14 della legge organica 11 agosto 1862.

Il progetto di legge, che, dopo gli ulteriori studi da me fatti, ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, è diretto a soddisfare ad uno dei bisogni più urgenti dell'amministrazione. Ed io confido che voi, o signori, vorrete reputarlo meritevole della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO.

Art. 1.

Nell'amministrazione centrale del tesoro saranno una ragioneria generale ed una pagatoria generale.

Dall'amministrazione centrale dipenderà un tesoriere generale dello Stato.

Art. 2.

È istituito un Consiglio del tesoro, il quale:

a) Farà esame dei progetti de' preventivi e de' bilanci compilati dai vari Ministeri;

b) Darà il suo avviso sui progetti di decreti e di regolamenti dai quali deriva una spesa continuativa, o non preveduta ed autorizzata per le leggi e gli ordinamenti esistenti;

c) Darà avviso, nei casi indicati dalla presente legge, per la formazione dei contratti dai quali derivino entrate o spese per lo Stato;

d) Farà esame dei conti delle spese per lavori e servizi fatti ad economia;

e) Sarà sentito sempre che trattisi di disposizioni d'ordine generale concernenti la contabilità dello Stato e l'amministrazione del tesoro;

f) Vedute le relazioni che i capi dell'amministrazioni centrali debbano presentare ai ministri dai quali dipendono, intorno al procedimento dei vari servizi pubblici, proporrà i provvedimenti che reputerà necessari ovvero opportuni per quanto riguarda l'amministrazione del pubblico danaro;

g) Darà avviso sopra qualunque altro affare riguardante l'amministrazione del tesoro, a richiesta del ministro delle finanze o del direttore generale del tesoro.

Art. 3.

Il Consiglio del tesoro è composto di quattro consiglieri di Stato.

12

1 w.
Ti

1 x

In esso interverrà con voto deliberativo il direttore generale del tesoro, eccetto i casi in cui trattisi di contratti o di spese della sua amministrazione.

Il direttore generale sarà relatore degli affari indicati alle lettere a ed e dell'articolo precedente.

V' interverrà pure con voto il procuratore generale della Corte dei conti, quando trattisi degli affari indicati alle lettere d ed f dell'articolo predetto.

Presidente del Consiglio è il ministro delle finanze. Quando esso non interviene, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei consiglieri di Stato che lo compongono.

Uno degli impiegati dell'amministrazione centrale del tesoro sarà destinato in ciascun anno per decreto del ministro delle finanze ad adempiere l'ufficio di segretario del Consiglio.

Art. 4.

I consiglieri di Stato delegati a comporre il Consiglio del tesoro saranno scelti in ciascun anno per decreto reale sulla proposizione del ministro delle finanze, deliberata nel Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Quando il Ministro a cui spetta non creda di uniformarsi al parere del Consiglio del tesoro, non si potrà provvedere se non in seguito a deliberazione motivata del Consiglio dei ministri.

TITOLO II.

DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

CAPITOLO I.

Del bilancio generale, dell'entrata e dell'uscita e dell'esercizio finanziario.

Art. 6.

L'esercizio finanziario comincia il 1° ^{aprile} gennaio e termina il 31 ~~dicembre di ciascun anno~~. Sono materia dell'esercizio le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo entro l'anno.

*1° marzo del
l'anno successivo*

Art. 7.

L'entrata dello Stato è distinta in permanente, variabile e straordinaria.

È permanente quella che essendo stabilita in una somma o quantità fissa si riscuote in virtù di leggi, il cui effetto deve continuare per un numero determinato di anni, o per un tempo indeterminato.

È variabile quella che sebbene fosse stabilita in una somma o quantità fissa, deve approvarsi ogni anno.

*indicate periodo
di dodici mesi.*

È straordinaria quella che non si ripete negli anni successivi.

Art. 8.

L'uscita dello Stato è distinta in permanente, variabile e straordinaria.

È permanente quella che occorre pel pagamento dei titoli del debito pubblico e delle spese dichiarate permanenti da espressa disposizione di legge.

È variabile quella che si effettua pel pagamento di spese non permanenti le quali ricorrono ogni anno.

È straordinaria quella che si effettua pel pagamento di spese che non si ripetono ogni anno.

Nel mese di Novembre di ciascun anno

~~Giugno~~

Art. 9.

~~Quattro mesi prima che cominci l'esercizio~~, il ministro delle finanze presenterà alla Camera dei deputati, in altrettanti progetti di legge, il preventivo di quella parte dell'entrata variabile e straordinaria che si possa fin d'allora determinare, e per ciascun Ministero i preventivi dell'uscita variabile e straordinaria che fin d'allora sia possibile determinare.

Le entrate e le spese saranno distinte in capitoli.

Niuna entrata nuova e niuna spesa straordinaria nuova potranno essere introdotte nei preventivi, se prima non s'anno state autorizzate con legge speciale.

Hie

Art. 10.

Se quattro mesi prima che cominci l'esercizio le Camere non fossero convocate, i progetti di legge indicati all'articolo precedente saranno stampati e distribuiti ai componenti di esse.

Se quella dei deputati fosse stata disciolta, i progetti di legge saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera subito che sia legalmente costituita.

Art. 11.

Le Camere voteranno prima del 31 dicembre i progetti di legge per l'approvazione dei preventivi di cui all'articolo 9.

Marzo

Marzo

Art. 12.

Dopo il 31 dicembre e prima della votazione del bilancio generale potranno effettuarsi le spese descritte nei preventivi, in proporzione delle somme approvate. Potranno parimente effettuarsi quelle straordinarie inscritte nel bilancio generale dell'anno precedente, che vennero impegnate, ma non pagate prima della chiusura dell'esercizio nei limiti della somma rimasta da pagarli al 31 dicembre.

L'entrata e l'uscita permanenti continueranno a riscuotersi e ad effettuarsi senz'uopo di legge speciale.

He

Marzo

Art. 13.

Il progetto del bilancio generale di previsione dell'entrata e dell'uscita verrà presentato alla Camera dei deputati nei primi giorni di maggio dal ministro delle finanze a nome del Consiglio dei ministri.

Contemporaneamente si presenterà dallo stesso ministro:

- A) Il conto del ragioniere generale dello Stato;
- B) Il conto del pagatore generale;
- C) La situazione del bilancio precedente, per la quale si dimostri il movimento delle entrate, che si effettuano durante l'anno, e di quelle rimaste ad effettuare; delle spese pagate e di quelle rimaste da pagare;
- D) Una relazione speciale sull'applicazione delle somme di cui all'articolo 18.

11

Entrate

Art. 14.

Il progetto di bilancio generale di previsione sarà distinto in due parti, l'una dell'entrata, l'altra dell'uscita:

Ciascuna parte del bilancio sarà divisa in tre titoli, cioè per l'entrata:

- 1° Entrata permanente
- 2° Entrata variabile
- 3° Entrata straordinaria; e per la uscita:
- 1° Uscita permanente
- 2° Uscita variabile
- 3° Uscita straordinaria.

da capo

Ciascun titolo sarà diviso in capitoli.

Il montare del fondo disponibile al 31 dicembre sarà iscritto in principio della parte concernente l'entrata.

In un capitolo di uscita, che si riferisca a spese di personale derivanti da ruoli normali, non si potranno comprendere spese per aggi, per occorrenze d'ufficio o per opera materiale.

Art. 15.

Nei capitoli del Bilancio generale saranno iscritte le somme determinate da leggi già approvate, colle modificazioni che risultino da crediti o debiti dell'esercizio precedente, o che si reputino necessarie per una più esatta previsione delle entrate e delle spese da pagare.

11

X
che saranno

Art. 16.

Nel bilancio saranno indicati i mezzi per provvedere all'equilibrio fra l'entrata e l'uscita.

Nelle proposte di legge per spese nuove e maggiori, presentate al Parlamento dopo la votazione del bilancio generale, saranno indicati i mezzi per farvi fronte.

Art. 17.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi assegnati dalla legge del bilancio generale.

che saranno fatte
entro l'anno
finanziario -

che saranno riscosse, e delle uscite che avranno luogo entro l'anno finanziario -

102

10

Art. 18.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno iscritte due somme in appositi capitoli; il primo relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, il secondo relativo ad ogni altra spesa e alle spese nuove.

Art. 19.

La prelevazione dei fondi dal primo capitolo, di cui all'articolo precedente, e la loro imputazione a' capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine sarà fatta per decreto del ministro delle finanze registrato alla Corte dei conti.

La prelevazione dei fondi dal secondo capitolo di cui all'articolo precedente, e la loro imputazione al bilancio, sarà fatta per decreto reale promosso dal ministro delle finanze, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri.

Questi decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti.

~~Il ad una / un altro / a ogni
occurra capitoli del~~

CAPITOLO II.

Dell'entrata dello Stato.

Art. 20.

L'entrata si riscote in conformità del bilancio nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 21.

Gli agenti incaricati delle riscossioni dipendono dai ministri a cui appartiene rispettivamente l'amministrazione delle entrate.

I versamenti delle somme riscosse saranno fatti nell' *La La* tesoreria dello Stato.

~~I tesorieri provinciali riceveranno i versamenti per conto del tesoriere centrale.~~

~~P~~

Art. 22.

Presso ogni ufficio di amministrazione centrale, da cui dipendono agenti di riscossione, ~~tenuto~~ per ciascuno di essi agenti un conto delle riscossioni e de' versamenti, e lo presenterà ogni mese alla Corte dei conti nel modo prescritto dal regolamento.

Vi sarà un ufficiale contabile, che terrà *La*

CAPITOLO III.

Della spesa dello Stato.

Art. 23.

Le spese sono fatte in seguito a mandati spediti dai ministri sui crediti compresi nel bilancio.

Presso ciascun Ministero la liquidazione delle spese

Il mandato delle somme che ad ognuno di questi uffiziali contabili vorranno riscosse e versate nella tesoreria da' rispettivi agenti sarà ogni giorno trascritto dal conto proprio alla tesoreria, e il tutto al conto generale del Tesoro -

fi
sarà fatta da un ufficiale a ciò destinato. I titoli di ogni liquidazione debbono offrire la prova del diritto acquistato, ed essere compilati nelle forme determinate da' regolamenti speciali di ciascun servizio. Questo ufficiale terrà pure il conto dei mandati spediti e delle spese fatte.

Art. 24.

Presso la tesoreria centrale sarà aperto al ragioniere generale dello Stato un conto *Entrate del tesoro dello Stato*, e al pagatore generale un conto *Pagamento delle spese dello Stato*.

Nel primo saranno registrate: a *debito*, le somme incassate dal tesoriere centrale direttamente, o per mezzo dei tesorieri provinciali; e a *credito*, le somme passate al conto del pagatore generale per le spese da pagarsi direttamente o per mezzo dei *tesorieri provinciali*.

Nel secondo saranno registrate: a *debito* le somme passate dal conto del ragioniere generale; e a *credito*, il montare delle spese pagate.

Il direttore generale del tesoro in principio di ogni mese disporrà che dal conto *Entrate del tesoro* sia trasferita a quello del *Pagatore generale* la somma presumibilmente necessaria al pagamento delle pubbliche spese, salvo le variazioni che nel corso del mese potessero occorrere.

Art. 25

I mandati saranno sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 26

Quando la Corte dei conti rifiuti il visto e la registrazione, ne addurrà i motivi.

Se il ministro insiste perchè la spesa abbia luogo, le ragioni del rifiuto della Corte debbono essere esaminate dal Consiglio dei ministri.

Se il Consiglio deliberi che la spesa sia fatta sotto la sua responsabilità, e la Corte non muti d'avviso, essa apporrà il suo visto con riserva.

Il rifiuto della Corte sarà definitivo, e non si farà luogo a registrazione, quando si tratti di erogazione di somma richiesta in eccedenza a quella stanziata nel relativo capitolo del bilancio

→ *pagamento* ←


Art. 27

I mandati saranno ammessi al pagamento dal direttore generale del tesoro, ed inviati per mezzo del pagatore generale e tesorieri incaricati di farne il pagamento.

I tesorieri provinciali faranno il pagamento de' mandati per conto del tesoriere centrale.

Art. 28.

I mandati di anticipazione per le spese da farsi ad



IX.

12
economia non potranno eccedere la somma di lire 30,000.

Le anticipazioni di somme a titolo di competenza all'esercito ed all'armata saranno regolate secondo il bisogno e in ragione delle sommastanziate nel bilancio.

Art. 29.

La giustificazione delle spese pagate con mandati di anticipazione sarà presentata alla Corte dei conti nel termine di tre mesi dalla data dei pagamenti.

Quando sia giustificato il pagamento di due terzi della somma della prima anticipazione, se ne potrà dare una seconda, la quale col residuo della precedente non ecceda la somma di cui all'articolo precedente.

Art. 30.

Le spese fisse, le spese di riscossione delle pubbliche entrate, e quelle di giustizia criminale saranno effettuate nel modo che verrà prescritto dal regolamento.

Art. 31.

Il ~~montare de' pagamenti fatti da' tesoreri in virtù di ordini da regolarizzare, o per spese fisse, di riscossione e di giustizia, sarà registrato a debito e a credito nel conto del ragionamento generale al tempo medesimo che si eseguirà l'ordine di corrispondente trascrizione a debito nel conto del pagamento generale, per registrarsi indi a credito del conto medesimo il montare corrispondente de' mandati di regolazione o rimborso.~~

V,
L X
IX X

CAPITOLO IV. — Dei contratti, da' quali deriva entrata o spesa per lo Stato.

Art. 32.

Tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, e quelli enumerati nell'articolo seguente.

Art. 33.

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti.

1° Quando si tratti di entrata o di spesa che non superi lire 10,000, ovvero l'entrata o la spesa annuale non superi lire 1000 e lo Stato non resti obbligato oltre sei anni;

2° Per la provvista di grani necessari alle sussistenze militari, per l'acquisto di tabacco e per quello di cavalli per la rimonta;


3° Per acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile o l'opportuno il promuovere il concorso di pubbliche offerte;

4° Per prodotti di arte, macchine, strumenti e lavori

art. 31.

La spesa dello Stato è pagata con denaro erogato dal conto generale del tesoro.

Le somme superiori al pagamento delle spese saranno depositate dal tutto l'entrata del refuso al conto del pagamento generale, me diante alcuni de trasmittenti del Ministero delle Finanze, iscritti in quadri agli alimenti, co' quali ogni giorno si trasmittano dal direttore generale del Tesoro i mandati al pagatore generale —



IX

di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° Per riparazioni e riduzioni di fornimenti militari;

6° Per coltivazioni, fabbricazioni o forniture a titolo di esperimento;

7° Per le materie e derrate che per la loro natura e per l'uso speciale a cui sono destinate debbono essere acquistate nel luogo della produzione, o fornite direttamente dai produttori.

Potranno cedersi all'appaltatore di opere nuove i materiali delle opere esistenti, a cui quelle si sostituiscono;

8° Per le forniture, pei trasporti o lavori, quando cause imprevedute di urgenza non permettano l'indugio degli incanti; e per le provviste delle fortezze quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

9° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di Opere pie, e per lavoro da dare ad essi detenuti;

10. Quando niuno siasi presentato all'incanto, o le offerte non giungano al limite fissato dal Governo: però in tal caso nel contratto a trattativa privata non si potranno variare le condizioni od il limite di prezzo che erano stabilite nell'incanto.

Art. 34.

Nei contratti che devono durare più anni, anche quando siano fatti in base a legge speciale, che ne approva e ripartisce la spesa complessiva, sarà stabilito che i pagamenti in nessun caso potranno eccedere per ciascun anno la somma stanziata nel bilancio.

Art. 35.

Quando nelle condizioni de' contratti che durano più anni si debba stabilire che il provveditore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da provvedere / ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione / potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nel giornale ufficiale del regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

1) /;

Art. 36.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero 9 dell'articolo 33, e quelli che vengano di fare con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, presso cui non sia in

11
senza lo assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 37.

Non si potranno stipulare interessi o provvisioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Art. 38.

Saranno comunicati al Consiglio del tesoro, per sentirne il parere, i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

Art. 39.

I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati e colle norme che verranno stabilite per regolamento.

Art. 40.

I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del ministro cui spetta o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato dalla Corte de' conti.

Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso esecutivo da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo aver sentito il Consiglio del tesoro e con decreto ministeriale registrato alla Corte de' conti. Copia del contratto sarà annessa al conto del contabile che riscosse il credito derivante dal contratto.

Art. 41.

Possono essere autorizzate, previo il parere del Consiglio del tesoro, e per regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e permutate dei beni non destinati a far parte del demanio pubblico e le concessioni per derivazioni d'acque.

Art. 42.

Se nell'esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio del tesoro, sorge la necessità d'arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati all'articolo 38, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio del tesoro per il suo parere.

Art. 43.

Quando un contratto, pel quale fu sentito il Consiglio del tesoro, si vuole rescindere o variare, per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 44.

Con decreti reali saranno stabilite le norme da osservarsi nell'esecuzione de' servizi, i quali per la loro natura debbano farsi ad economia.

Nei casi speciali non preveduti da' regolamenti, se la spesa di un servizio a economia superi lire 4000, è necessario il parere del Consiglio del tesoro.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, e in fatto riesci maggiore, dovrà procedersi nel modo determinato nell'articolo 42.

CAPITOLO V.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori per conto dello Stato.

Art. 45.

Gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, dipendono rispettivamente dai vari ministri, e sono sotto la vigilanza e la giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 46.

Entro tre anni, dalla promulgazione della presente legge, dovrà essere compiuto l'inventario degli oggetti mobili di spettanza dello Stato. La loro custodia sarà affidata agli ufficiali che verranno delegati, i quali dovranno tenere l'inventario al corrente delle variazioni che vengono e saranno sotto la vigilanza e giurisdizione della Corte dei conti, nei modi che saranno indicati dal regolamento.

La v

b // x

Art. 47.

La legge stabilisce quali sono gli agenti dell'amministrazione che debbono prestar cauzione, e ne prescrive il modo.

La misura delle cauzioni quando non provveda la legge, è determinata per decreto reale.

b

Art. 48.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commessa l'ispezione e la verificaione delle casse dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per colpa loro perduti dallo Stato.

1 c L e

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico in parte o in tutto il valore perduto.

Art. 49.

Le funzioni di amministratore e di ordinatore di pa-

158
Il ragioniere, il pagatore generale, gli uffiziali contabili, il Tesoriere centrale,
e tutti

13
gamenti per conto dello Stato sono incompatibili con
quelle di ricevitore o di pagatore.

Art. 50.

Tutti gli agenti contabili indicati all'articolo 45 deb-
bono dare il loro conto alla Corte dei conti nei modi
prescritti dai regolamenti.

Art. 51.

Nei casi di deficienza accertati dall'amministrazione
la Corte potrà pronunziare condanna al pagamento
anche prima del giudizio del conto.

Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dal-
l'amministrazione, la Corte procederà alla revisione
giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati
dai contabili, semprecchè, invitati legalmente a rico-
noscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel ter-
mine prefisso dalla Corte.

Art. 52.

Il ragioniere generale e il pagatore generale pre-
sentano alla Corte dei conti, non più tardi del
mese di febbraio di ciascun anno, il conto della loro
gestione dell'anno precedente.

Non più tardi del mese di giugno il tesoriere cen-
trale presenterà alla Corte dei conti il conto della sua
gestione dell'anno precedente.

Al conto del tesoriere centrale saranno uniti i conti
giudiziali de' tesorieri provinciali.

Capitolo VI.
del Rendimento de' conti
dell'amministrazione dello Stato.
*

~~Capitolo VI. Del rendimento dei conti
dell'amministrazione dello Stato.~~

Art. 53.

Alla fine dell'anno ciascun ministro dovrà formare
il conto generale dell'entrata e della spesa della sua
amministrazione, e lo trasmetterà alla Corte dei conti
non più tardi del mese di maggio.

Questo fatto e i conti, li trasmetterà col suo
visto al ministro delle finanze, dal quale saranno pre-
sentati al Parlamento entro il mese di novembre, uni-
tamente ai progetti di legge per l'approvazione di cia-
scuno di essi.

Disposizioni generali

Art. 54.

Il ministro delle finanze stabilirà norme uniformi da
eseguirsi nella tenuta dei conti presso le diverse am-
ministrazioni dello Stato.

Art. 55.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per

T. Finanziario
Settembre

1a, 1x

(vive)

109

17

l'esercizio della giurisdizione della Corte dei conti nel caso previsto dall'articolo 48.

Sarà anche fissato il termine/dopo il quale non si potrà presentare ricorso in via contenziosa contro i decreti di liquidazione di pensione.


1,

Art. 56.

I

La presente legge andrà in vigore col primo ~~giorno~~ d'aprile dell'anno successivo a quello in cui verrà pubblicata.

d'aprile





*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto
di legge sulla (Amministrazione) centrale del Tesoro e sulla
contabilità generale dello Stato sia presentato al Parlamento
nazionale dal Ministro delle Finanze, il quale è incaricato
di svolgerne i motivi e sostenerne la discussione.*

Dato a Firenze addì 16. Dicembre 1866.

A large, flowing cursive signature, likely of the King, written in dark ink.

il Duca

A smaller cursive signature or mark, possibly indicating the role of the Duke of Salaparuta.